



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.8.2006  
COM(2006) 454 definitivo

2006/0156 (CNS)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo alla conclusione di un Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la  
Comunità europea e la Repubblica del Gabon**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

Il 28 ottobre 2005 la Comunità e la Repubblica del Gabon hanno negoziato e siglato un Accordo di Partenariato nel settore della pesca che offre possibilità di pesca ai pescatori comunitari nelle acque del Gabon. Tale accordo di partenariato, corredato di un protocollo e del relativo allegato, è stato concluso per un periodo di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore ed è soggetto a proroga. Al momento della sua entrata in vigore, l'accordo abroga e sostituisce l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi, entrato in vigore il 3 dicembre 1998.

Il protocollo e il relativo allegato, che stabiliscono le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi della CE, è stato concluso per un periodo di sei anni a decorrere dal 3 dicembre 2005. In attesa dell'entrata in vigore del nuovo Accordo, il protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine. Essi sono applicabili a decorrere dal 3 dicembre 2005.

L'obiettivo principale del nuovo Accordo di partenariato è quello di rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon a favore dello sviluppo di una politica di pesca sostenibile e di uno sfruttamento ragionevole delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Gabon, e ciò nell'interesse di entrambe le parti. Per definire la sua posizione negoziale, la Commissione si è basata, tra l'altro, sui risultati di una valutazione ex post ed ex-ante realizzata da esperti indipendenti.

Entrambe le parti s'impegnano ad avviare un dialogo politico sulle questioni d'interesse reciproco nel settore della pesca. Nell'Accordo di Partenariato, le priorità attuali della politica della pesca nel Gabon permetteranno a entrambe le parti di individuare, di comune accordo, gli obiettivi da raggiungere e la relativa programmazione annuale e pluriennale, allo scopo di assicurare una gestione sostenibile e responsabile del settore.

L'Accordo di partenariato prevede inoltre di promuovere la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi.

Il corrispettivo finanziario è fissato in 860 000 EUR l'anno. Il 60% del suddetto corrispettivo finanziario sarà destinato al sostegno finanziario annuale per lo sviluppo e l'attuazione della politica settoriale della pesca nel Gabon, finalizzata all'introduzione di una attività di pesca sostenibile e responsabile. Il suddetto sostegno finanziario sarà basato su una programmazione annuale e pluriennale (cfr. supra).

Le possibilità di pesca previste dall'accordo sono fissate sulla base di due categorie: 1) per la categoria "tonniere congelatrici con reti a circuizione": 24 unità; 2) per la categoria "pescherecci con palangari di superficie": 16 unità.

I canoni applicati agli armatori sono stati stabiliti per ogni categoria e, complessivamente, potrebbero apportare al Gabon un reddito annuo supplementare pari a circa 142 000 EUR.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti, mediante regolamento, la conclusione di questo nuovo Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo alla conclusione di un Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e la Repubblica del Gabon hanno negoziato e siglato un Accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica del Gabon.
- (2) È nell'interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.
- (3) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, l'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

### *Articolo 2*

Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo dell'Accordo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

<b>Categoria di pesca</b>	<b>Tipo di peschereccio</b>	<b>Stato membro</b>	<b>Licenze o quota</b>
<b>Pesca del tonno</b>	Pescherecci con palangari di superficie	Spagna	13
		Portogallo	3
<b>Pesca del tonno</b>	Tonniere congelatrici con reti a circuizione	Spagna	12
		Francia	12

Se le domande di licenza dei summenzionati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza presentate da altri Stati membri.

### *Articolo 3*

Gli Stati membri le cui navi esercitano attività di pesca nell'ambito dell'Accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca del Gabon, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare<sup>1</sup>.

### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

---

<sup>1</sup> GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

## **ACCORDO di Partenariato nel settore della pesca**

### **stipulato fra la Repubblica del Gabon e la Comunità europea**

LA REPUBBLICA DEL GABON, in appresso denominata «Gabon»,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

in appresso denominate «le Parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e il Gabon, in particolare nell'ambito della Convenzione di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni;

CONSIDERANDO il desiderio di entrambe le parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione;

TENUTO CONTO delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare;

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni della Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonnidi dell'Atlantico, in appresso denominata «ICCAT»;

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della Conferenza della FAO del 1995;

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine;

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente;

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo concernente la politica settoriale della pesca adottata dal Governo del Gabon e a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo;

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci comunitari nelle zone di pesca del Gabon e per il sostegno della Comunità all'introduzione di una pesca responsabile in tali zone di pesca;

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la realizzazione e lo sviluppo di investimenti con la partecipazione di imprese delle due parti;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### *Articolo 1 - Oggetto*

Il presente Accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

- la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca al fine di promuovere una pesca responsabile nelle acque del Gabon, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca nel suddetto paese;
- le condizioni per l'accesso dei pescherecci comunitari alle acque del Gabon;
- la cooperazione relativa alle modalità di controllo della pesca nelle acque del Gabon, al fine di garantire l'osservanza delle succitate condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

#### *Articolo 2 - Definizioni*

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo si intende per:

- (a) «autorità del Gabon», il Governo del Gabon;
- (b) «autorità comunitarie», la Commissione europea;
- (c) «acque del Gabon», le acque soggette, in materia di pesca, alla sovranità o alla giurisdizione del Gabon;
- (d) «peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive;
- (e) «nave comunitaria», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;
- (f) «commissione mista», una commissione composta da rappresentanti della Comunità e del Gabon, le cui funzioni sono descritte all'articolo 9 del presente Accordo;
- (g) «trasbordo», il trasferimento, in parte o per intero, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o in porto;

- (h) «circostanze anomale», circostanze diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, tali da impedire l'esercizio dell'attività di pesca nelle acque del Gabon.

*Articolo 3 – Principi e obiettivi relativi all'attuazione del presente Accordo*

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Gabon, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte di pesca operanti nelle acque suddette, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell'ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.
2. Le parti cooperano alla definizione e all'attuazione di una politica settoriale in materia di pesca da parte del Governo del Gabon e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Esse effettuano consultazioni preliminari finalizzate all'adozione di eventuali misure in questo settore.
3. Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente Accordo.
4. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente Accordo in conformità ai principi di corretta governance economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.
5. In particolare, l'ingaggio di marinai del Gabon e/o di paesi ACP a bordo di navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione di discriminazioni in materia di impiego e professione.

*Articolo 4 - Cooperazione in campo scientifico*

1. Nel periodo di applicazione dell'accordo la Comunità e il Gabon cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca del Gabon.
2. Le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista, prevista dall'articolo 9 dell'Accordo, per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.
3. Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente, anche a livello locale nell'ambito del COREP (Comitato regionale della pesca del Golfo di Guinea) o nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell'Atlantico e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.

#### *Articolo 5 – Accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca nelle acque del Gabon*

1. Il Gabon si impegna ad autorizzare le navi comunitarie ad esercitare le attività di pesca nella propria zona di pesca, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, compresi il protocollo e l'allegato.
2. Le attività di pesca previste dal presente Accordo sono soggette alla legislazione e alla normativa in vigore nel Gabon. Le autorità del Gabon notificano alla Commissione ogni eventuale modifica della suddetta legislazione.
3. Il Gabon si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie all'effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità del Gabon preposte ai suddetti controlli.
4. La Comunità si impegna ad adottare tutte le misure opportune per garantire che i propri pescherecci rispettino le disposizioni del presente Accordo, come pure la legislazione concernente la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione del Gabon.

#### *Articolo 6 - Licenze*

1. Possono svolgere attività di pesca nelle acque del Gabon solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente Accordo e del protocollo ad esso allegato.
2. La procedura per la domanda di una licenza di pesca per un peschereccio, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell'allegato al protocollo.

#### *Articolo 7– Corrispettivo finanziario*

1. La Comunità versa al Gabon un corrispettivo finanziario conformemente alle condizioni stabilite nel protocollo e nell'allegato. Tale corrispettivo unico è definito sulla base di due componenti relative, rispettivamente,
  - a) all'accesso delle navi comunitarie alle acque e alle risorse alieutiche del Gabon e
  - b) al sostegno finanziario della Comunità a favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque del Gabon.
2. La componente del corrispettivo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera a), è stabilita, di comune accordo e in conformità delle disposizioni del protocollo, in funzione degli obiettivi identificati dalle due parti, che dovranno essere conseguiti nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo del Gabon e in base a una programmazione annuale e pluriennale relativa alla sua attuazione.
3. Il corrispettivo finanziario versato dalla Comunità è versato annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo e fatte salve le disposizioni del presente Accordo e del protocollo concernente l'eventuale modifica del suo importo per i seguenti motivi:

- a) circostanze anomale;
- b) riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce del migliore parere scientifico disponibile;
- c) aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce del migliore parere scientifico disponibile;
- d) riesame delle condizioni del sostegno finanziario all'attuazione della politica settoriale della pesca nel Gabon, quando i risultati della programmazione annuale e pluriennale constatati dalle parti lo giustificano;
- e) risoluzione del presente Accordo ai sensi dell'articolo 12.
- f) sospensione del presente Accordo ai sensi dell'articolo 13.

*Articolo 8 – Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile*

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.
2. Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.
3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.
4. Le parti promuovono, in particolare, la costituzione di società miste per investimenti di interesse comune, nel rispetto della legislazione vigente nel Gabon e nella Comunità.

*Articolo 9 – Commissione mista*

1. È costituita una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione del presente Accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:
  - a) controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo e, segnatamente, la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo e ne valuta l'attuazione;
  - b) assicura il coordinamento sulle questioni di comune interesse in materia di pesca;
  - c) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo;

- d) riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, del corrispettivo finanziario;
  - e) svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.
2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente nel Gabon e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

#### *Articolo 10 – Zona geografica di applicazione*

Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio del Gabon.

#### *Articolo 11 – Durata*

Il presente Accordo si applica per un periodo di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente prorogato per ulteriori periodi di sei anni, salvo denuncia di una delle parti notificata in conformità dell'articolo 13.

#### *Articolo 12 – Sospensione*

1. L'applicazione del presente Accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo circa l'applicazione delle disposizioni in esso previste. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data alla quale la suddetta sospensione avrebbe effetto. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.
2. L'ammontare del corrispettivo finanziario previsto all'articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

#### *Articolo 13 – Denuncia*

1. Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di gravi circostanze, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
2. La parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di recedere dall'Accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.
3. L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni fra le parti.
4. L'ammontare del corrispettivo finanziario previsto all'articolo 7 per l'anno in cui prende effetto la denuncia dell'accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

#### *Articolo 14 – Protocollo e allegato*

Il protocollo e l'allegato formano parte integrante del presente Accordo.

#### *Articolo 15*

##### *Disposizioni applicabili del diritto nazionale*

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque del Gabon sono disciplinate dalla normativa applicabile nel suddetto Stato, salvo diversa disposizione dell'Accordo e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.

#### *Articolo 16 - Abrogazione*

Alla data della sua entrata in vigore, il presente Accordo abroga e sostituisce l'Accordo di pesca fra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi entrato in vigore il 3 dicembre 1998.

Tuttavia, il Protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario previsti nell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011 rimane d'applicazione durante il periodo previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo e diventa parte integrante del presente Accordo.

#### *Articolo 17 - Entrata in vigore*

Il presente Accordo, redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di adozione.

**Protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario previsti nell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011**

*Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca*

1. Per un periodo di sei anni, a decorrere dal 3 dicembre 2005, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo sono fissate come segue:  
  
Specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982).  
  
– tonniere congelatrici con reti a circuizione: 24 unità,  
  
– pescherecci con palangari di superficie: 16 unità,
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.
3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Gabon soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo e secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

*Articolo 2 Corrispettivo finanziario – Modalità di pagamento*

1. Il corrispettivo finanziario di cui all'articolo 7 dell'Accordo è composto da un lato, per il periodo di cui all'articolo 1, di un importo di 715 000 EUR all'anno, equivalente ad un quantitativo di riferimento di 11 000 t annue e dall'altro, da un importo specifico di 145 000 EUR all'anno, destinato al sostegno e all'attuazione di iniziative prese nell'ambito della politica settoriale della pesca del Gabon. Tale importo specifico fa parte integrante del corrispettivo finanziario unico definito all'articolo 7 dell'Accordo.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 del presente protocollo.
3. La somma degli importi di cui al paragrafo 1, vale a dire 860 000 EUR, è versata annualmente dalla Comunità per tutta la durata del periodo di applicazione del presente protocollo.
4. Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi della Comunità nelle acque gabonesi supera le 11 000 tonnellate annue, l'importo totale del corrispettivo finanziario annuo sarà aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 3 (1 430 000 euro). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

5. Il pagamento del corrispettivo finanziario, di cui al paragrafo 1, è effettuato dalla Comunità entro il 30 settembre 2006 per il primo anno ed entro il 30 giugno 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 per gli anni successivi.
6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, l'assegnazione del corrispettivo finanziario è di esclusiva competenza delle autorità del Gabon.
7. Il corrispettivo finanziario è versata al Tesoro pubblico della Repubblica del Gabon sul conto denominato «Pesca marittima», numero 47069 X.

### *Articolo 3 Cooperazione per una pesca responsabile - Riunione scientifica*

1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Gabon, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.
2. Nel periodo di applicazione del protocollo, la Comunità e le autorità del Gabon cooperano al fine di sorvegliare lo stato delle risorse nella zona di pesca gabonese.
3. Le due parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello locale relativamente alla pesca responsabile e in particolare nell'ambito del COREP.
4. Conformemente all'articolo 4 dell'Accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista prevista dall'articolo 9 dell'Accordo per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessino le attività delle navi comunitarie.

### *Articolo 4 Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca*

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse del Gabon. In tal caso il corrispettivo finanziario di 715 000 EUR cui all'articolo 2, paragrafo 1, è maggiorato proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo complessivo del corrispettivo finanziario versato dalla Comunità europea e riguardante il quantitativo di riferimento non può tuttavia superare il doppio dell'importo di 715 000 EUR. Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino il doppio di 11 000 t (vale a dire 22000 t), l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.
2. Invece, nel caso in cui le parti decidano di adottare misure che comportino una riduzione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 1, il corrispettivo finanziario è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

3. Le parti possono altresì decidere, di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale redistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla redistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente del corrispettivo finanziario.

#### *Articolo 5 Nuove possibilità di pesca*

1. Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all'articolo 1, la Comunità consulterà il Gabon per un'eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.
2. Le parti promuovono la pesca sperimentale, particolarmente per quanto riguarda le specie di acque profonde, presenti nelle acque del Gabon. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni ed altri parametri pertinenti.

Le parti effettueranno la pesca sperimentale in conformità ai parametri che saranno concordati da entrambe le parti eventualmente in una disposizione amministrativa. Le autorizzazioni relative alla pesca sperimentale dovrebbero essere concordate per un periodo massimo di sei mesi. Nel caso in cui le parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano fornito risultati probanti, il governo del Gabon può attribuire alla flotta comunitaria delle possibilità di pesca di nuove specie fino alla scadenza dell'attuale protocollo. Verrà quindi aumentato il compenso finanziario menzionato all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.

#### *Articolo 6 Sospensione e revisione del pagamento del corrispettivo finanziario nel caso di circostanze anomale*

1. In caso di circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) del Gabon, la Comunità europea può sospendere il pagamento del corrispettivo finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La decisione di sospensione verrà presa in seguito a consultazioni fra le parti, entro un periodo di due mesi a decorrere dalla domanda di una delle due parti e a condizione che la Comunità europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.
2. Il pagamento del corrispettivo finanziario viene ripreso non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.
3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie, sospesa in concomitanza al pagamento del corrispettivo finanziario, è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

*Articolo 7 Promozione di una pesca responsabile nelle acque del Gabon*

1. Il sessanta per cento (60%) dell'importo totale del corrispettivo finanziario stabilito all'articolo 2 è destinato annualmente al sostegno e all'attuazione delle iniziative adottate nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo del Gabon.

La gestione da parte del Gabon dell'importo corrispondente è basata sull'individuazione, da parte di entrambe le parti, di comune accordo e conformemente alle attuali priorità della politica della pesca del Gabon, finalizzata ad assicurare una gestione sostenibile e responsabile del settore, degli obiettivi da realizzare e della relativa programmazione annuale e pluriennale, in conformità del paragrafo 2 in appresso.

2. Su proposta del Gabon e ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo precedente, all'entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, le parti concordano, nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'Accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:
  - (a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota del corrispettivo finanziario di cui al paragrafo 1 e gli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente ;
  - (b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'introduzione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Gabon nell'ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;
  - (c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti, su base annuale.
3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell'utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente deve essere approvata dalle parti nell'ambito della commissione mista.
4. Il Gabon decide ogni anno in merito all'assegnazione della quota del corrispettivo finanziario di cui al paragrafo 1 ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del Protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell'approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo il Gabon notifica alla Comunità l'assegnazione prevista entro il 1° maggio dell'anno precedente.
5. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea potrà chiedere una correzione al corrispettivo finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l'ammontare effettivo dei fondi destinati all'attuazione del programma.

#### *Articolo 8 Controversie – sospensione dell'applicazione del protocollo*

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di una consultazione tra le parti nell'ambito della commissione mista, prevista all'articolo 9 dell'Accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, l'applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell'ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.
3. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.
4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo del corrispettivo finanziario è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

#### *Articolo 9 Sospensione dell'applicazione del protocollo per mancato pagamento*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, in caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui all'articolo 2, l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle seguenti condizioni:

- a) Le autorità competenti del Gabon notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest'ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica.
- b) In mancanza di pagamento o di un'adeguata giustificazione entro il termine previsto all'articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità competenti del Gabon possono sospendere l'applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea.
- c) L'applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

#### *Articolo 10 Disposizioni applicabili del diritto nazionale*

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque del Gabon sono disciplinate dalla normativa applicabile nel suddetto Stato, salvo diversa disposizione dell'Accordo e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.

#### *Articolo 11 Clausola di revisione*

Nel quarto anno di applicazione del presente protocollo, dell'allegato e delle relative appendici, le Parti possono rivedere le disposizioni del protocollo, dell'allegato e delle relative

appendici e, se del caso, modificarle. Le modifiche possono riguardare anche il quantitativo di riferimento e gli anticipi forfettari versati dagli armatori.

#### *Articolo 12 Abrogazione*

L'allegato dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

#### *Articolo 13 Entrata in vigore*

1. Il presente Protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.
2. Essi sono applicabili a decorrere dal 3 dicembre 2005.

## ALLEGATO

### CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL GABON DA PARTE DELLE NAVI COMUNITARIE

#### CAPITOLO I - FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

##### *Sezione I* *Rilascio delle licenze*

1. Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca del Gabon soltanto le navi che ne hanno diritto.
2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca nel Gabon. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione gabonese, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nel Gabon nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.
3. Le navi comunitarie che chiedono una licenza di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente nel Gabon. La domanda di licenza reca il nome e l'indirizzo di tale rappresentante.
4. Le autorità competenti della Comunità presentano alle autorità gabonesi competenti una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'Accordo, almeno 15 giorni lavorativi prima della data di validità richiesta.
5. Le domande sono presentate alle autorità gabonesi competenti su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice I.
6. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:
  - la prova del pagamento dell'anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda;
  - qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.
7. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità del Gabon in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7 del Protocollo.
8. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.
9. Le licenze per tutte le navi sono rilasciate dalle competenti autorità del Gabon agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la Delegazione della Commissione delle

Comunità europee nel Gabon, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6.

10. Se gli uffici della Delegazione della Commissione europea sono chiusi al momento della firma, la licenza è trasmessa direttamente al raccomandatario della nave, con copia alla Delegazione.
11. La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.
12. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un'altra nave della stessa categoria della nave da sostituire secondo quanto previsto dall'articolo 1 del Protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento addizionale terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.
13. L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al Ministero della pesca del Gabon tramite la Delegazione della Commissione europea.
14. La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l'armatore consegna la licenza annullata al Ministero competente del Gabon. Ogni trasferimento di licenza è notificato alla Delegazione della Commissione europea nel Gabon.
15. La licenza deve essere detenuta a bordo in qualsiasi momento, fatto salvo quanto previsto al capitolo VIII, paragrafo 2, del presente allegato.

## *Sezione 2*

### *Condizioni di licenza - canoni e anticipi*

1. Le licenze hanno una durata di validità di un anno. Esse sono rinnovabili.
2. Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca del Gabon per le navi tonniere congelatrici con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.
3. Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:
  - 4 550 EUR per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 130 tonnellate di specie altamente migratorie e specie affini pescate all'anno;
  - 2 030 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 58 tonnellate di specie altamente migratorie e specie affini pescate all'anno.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, con copia alla Delegazione della Commissione europea e alle autorità del Gabon, entro il 15 maggio di ogni

anno, i quantitativi di catture relativi all'anno trascorso, confermati dagli Istituti scientifici di cui al punto 5 in appresso.

5. Il computo definitivo dei canoni dovuti per l'anno n è adottato dalla Commissione europea entro il 30 giugno dell'anno n+1, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement, l'IEO (Instituto Español de Oceanografía) e l'IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), per il tramite della Delegazione della Commissione europea.
6. Detto computo è comunicato contemporaneamente al Ministero della pesca del Gabon e agli armatori.
7. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità del Gabon entro il 31 luglio dell'anno n+1, sul conto previsto alla Sezione 1, paragrafo 7, del presente capitolo.
8. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

## **CAPITOLO II – ZONE DI PESCA**

1. Le navi della Comunità potranno esercitare le loro attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia marine a partire dalle linee di base per le navi tonniere congelatrici e i pescherecci con palangari di superficie.

### **2. Zone vietate alla navigazione**

Nelle zone adiacenti a quelle in cui vengono esercitate attività di sfruttamento petrolifero è vietata ogni forma di navigazione.

Il Ministero della pesca della Repubblica del Gabon comunica i limiti di tali zone agli armatori al momento del rilascio della licenza di pesca.

Le zone vietate alla navigazione vengono altresì indicate per informazione alla Delegazione della Commissione europea presso la Repubblica del Gabon, così come ogni eventuale modifica delle stesse, che sarà annunciata almeno due mesi prima della sua applicazione.

## **CAPITOLO III - REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE**

1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria è definita come segue:
  - il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita dalla zona di pesca del Gabon;

- il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca del Gabon e un trasbordo;
  - il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca del Gabon e uno sbarco nel Gabon.
2. Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque del Gabon nel quadro dell'Accordo devono comunicare le loro catture al Ministero della pesca del Gabon affinché le autorità possano controllare i quantitativi pescati che vengono convalidati dagli istituti scientifici competenti, secondo la procedura di cui al capitolo I, sezione 2, punto 4 del presente allegato. Le modalità di comunicazione delle catture sono le seguenti :
- 2.1 Durante un periodo di validità della licenza ai sensi del Capitolo I, Sezione 2, paragrafo 1, del presente allegato, le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni sono comunicati al Ministero della pesca del Gabon nei 45 giorni successivi alla fine dell'ultima bordata effettuata durante il suddetto periodo. Delle copie vengono contemporaneamente inviate per via elettronica o via fax allo Stato membro di bandiera e al Ministero della pesca del Gabon.
- 2.2 Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al diario di bordo secondo il modello riportato nell'appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nella zona di pesca del Gabon, le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura "Fuori zona di pesca del Gabon".
- 2.3 I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante legale.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolo il governo del Gabon si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave in questione sino ad espletamento della formalità e di applicare all'armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente nel Gabon. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono informati.

#### **CAPITOLO IV – TRASBORDO E SBARCHI**

Le Parti cooperano al fine di migliorare le possibilità di trasbordo e di sbarco nei porti del Gabon.

##### **1. Sbarchi**

Le tonniere comunitarie che decidono di sbarcare le loro catture in un porto del Gabon beneficiano, per ogni tonnellata pescata nelle acque gabonesi, di una riduzione di 5 EUR sull'importo del canone indicato al capitolo I, sezione 2, paragrafo 2 del presente allegato.

Un'ulteriore riduzione di 5 EUR è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca ad uno stabilimento di trasformazione gabonese.

Tale meccanismo si applica a tutte le navi comunitarie fino a concorrenza massima del 50% del computo definitivo delle catture (quale definito nel capitolo III dell'allegato) a decorrere dal primo anno di applicazione del presente protocollo.

2. Le modalità di applicazione del controllo dei quantitativi sbarcati o trasbordati verranno definite in occasione della prima riunione della commissione mista.

3. Valutazione

Il livello degli incentivi finanziari e la percentuale massima del computo finale delle catture vengono adeguati in sede di commissione mista in funzione dell'impatto socio-economico generato dagli sbarchi effettuati nell'anno in questione.

#### **CAPITOLO V - IMBARCO DI MARINAI**

1. Gli armatori di tonniere e pescherecci con palangari di superficie assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

– per la flotta delle tonniere con reti da circuizione, almeno il 20% dei marinai imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca dei paesi terzi proviene dai paesi ACP ;

– per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20% dei marinai imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca dei paesi terzi proviene dai paesi ACP.

2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marinai di paesi ACP.

3. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su pescherecci della Comunità. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e la soppressione delle discriminazioni in materia di impiego e professione.

4. I contratti di lavoro dei marinai dei paesi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra gli armatori o loro rappresentanti e i marinai e/o loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiranno ai marinai l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5. Il salario dei marinai dei paesi ACP è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai locali non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi del Gabon e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

6. I marinai ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marinaio non si

presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

## **CAPITOLO VI - MISURE TECNICHE**

I pescherecci comunitari sono tenuti a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dalla ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

## **CAPITOLO VII - OSSERVATORI**

1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque del Gabon nell'ambito dell'Accordo ospitano a bordo gli osservatori designati dall'organizzazione regionale competente alle condizioni di seguito precisate.
  - 1.1 Le navi comunitarie ospitano a bordo un osservatore designato dall'organizzazione regionale competente, che ha il compito di controllare le catture effettuate nelle acque del Gabon.
  - 1.2 L'autorità regionale competente elabora l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Essa provvede a mantenere aggiornati tali elenchi. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento dell'elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.
  - 1.3 L'autorità regionale competente comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o, al più tardi, non oltre il quindicesimo giorno precedente la data prevista dell'imbarco dell'osservatore.
2. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità competenti del Gabon, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dall'autorità regionale competente all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.
3. Le condizioni dell'imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità regionali competenti.
4. L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore all'inizio della prima bordata effettuata nelle zone di pesca del Gabon, successivamente alla notifica dell'elenco delle navi designate.
5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti del Gabon previsti per l'imbarco degli osservatori.

6. In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, devono essere adottati i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.
7. Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.
8. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque del Gabon, egli svolge le seguenti funzioni:
  - 8.1 osserva le attività di pesca delle navi;
  - 8.2 verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
  - 8.3 procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;
  - 8.4 prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
  - 8.5 verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca del Gabon riportati nel giornale di bordo;
  - 8.6 verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;
  - 8.7 comunica via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.
9. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.
10. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.
11. Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:
  - 11.1 adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
  - 11.2 rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.
12. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle competenti autorità regionali competenti con

copia alla Commissione europea. L'osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore scientifico.

13. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.
14. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità regionali competenti.

## **CAPITOLO VIII - CONTROLLO**

1. La Comunità europea tiene un elenco aggiornato delle navi cui è rilasciata una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità del Gabon preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.
2. Le navi comunitarie possono essere iscritte nell'elenco di cui al punto 1 non appena ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo previsto al capitolo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato. In questo caso l'armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza fino al rilascio di quest'ultima.
3. Entrata e uscita dalla zona
  - 3.1 Le navi comunitarie notificano alle autorità competenti del Gabon preposte al controllo della pesca, con un anticipo minimo di tre ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca del Gabon, comunicando inoltre i quantitativi globali e le specie presenti a bordo.
  - 3.2 Al momento della notifica dell'uscita, ogni nave comunica anche la propria posizione. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax (+241-76 46 02) e, per le navi che non dispongono di un fax, via radio (codice di chiamata DGPA-6241 MH2) o per e-mail (DGPA@internetgabon.com).
  - 3.3 Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità del Gabon è considerata in infrazione.
  - 3.4 Il numero di fax e di telefono, come pure l'indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.
4. Procedure di controllo
  - 4.1 I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle acque del Gabon permettono l'accesso a bordo di qualsiasi funzionario gabonese incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell'esercizio delle sue funzioni.

- 4.2. La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.
- 4.3. Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.
5. Controllo via satellite
  - 5.1 Tutte le navi comunitarie che praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo saranno soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni riportate nell'appendice 4. Tali disposizioni entrano in vigore il decimo giorno successivo alla notifica, effettuata dal governo del Gabon alla Delegazione della CE in Gabon, dell'entrata in funzione del Centro di sorveglianza della pesca (CSP) del Gabon.
6. Fermo
  - 6.1 Entro un termine massimo di 24 ore le autorità competenti del Gabon informano la Commissione europea e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle zone di pesca del Gabon.
  - 6.2 Alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.
7. Verbale di fermo
  - 7.1 Dopo che l'autorità competente del Gabon avrà proceduto alla compilazione di un verbale di accertamento, il comandante della nave deve firmare il verbale suddetto.
  - 7.2 Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata.
  - 7.3 Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità gabonesi. In caso di infrazione lieve l'autorità competente del Gabon può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l'attività di pesca.
8. Riunione di concertazione in caso di fermo
  - 8.1 Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell'equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità del Gabon, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.
  - 8.2 Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore o il suo rappresentante è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.
9. Risoluzione del fermo

- 9.1. Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolare la presunta infrazione nel quadro di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.
- 9.2. In caso di procedura transattiva l'importo dell'ammenda applicata è determinato in conformità della normativa del Gabon.
- 9.3. Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l'armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità gabonesi una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione.
- 9.4. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata non appena la controversia si risolve senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, l'importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità del Gabon.
- 9.5. Il fermo della nave è revocato e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:
- dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure
  - una volta che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 9.3 è stata depositata e accettata dalle competenti autorità del Gabon, in attesa dello svolgimento della procedura giudiziaria.
10. Trasbordi
- 10.1. Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque gabonesi effettuano tale operazione nella rada dei porti del Gabon.
- 10.2. Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità del Gabon, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:
- il nome delle navi che effettuano il trasbordo;
  - il nome del cargo vettore;
  - il quantitativo di ogni specie da trasbordare;
  - la data del trasbordo.
- 10.3. Il trasbordo è considerato come un'uscita dalla zona di pesca del Gabon. Le navi devono pertanto trasmettere alle competenti autorità gabonesi le rispettive dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l'attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca del Gabon.
- 10.4. Nella zona di pesca del Gabon è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente nel Gabon.

11. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto del Gabon consentono agli ispettori gabonesi di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

## APPENDICI

1. Formulario per la domanda di licenza
2. Giornale di bordo ICCAT
3. Disposizioni applicabili al sistema di controllo delle navi via satellite (VMS) e coordinate della zona di pesca del Gabon.

## Appendice 1

### MINISTERO DELLA PESCA

#### DOMANDA DI LICENZA PER LE IMBARCAZIONI STRANIERE ADIBITE ALLA PESCA INDUSTRIALE

1. Nome dell'armatore: .....
2. Indirizzo dell'armatore:.....
3. Nome del rappresentante o dell'agente:.....
4. Indirizzo del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore:.....  
.....
5. Nome del comandante: .....
6. Nome dell'imbarcazione: .....
7. Numero di immatricolazione:.....
8. Numero di fax:.....
9. Indirizzo di posta elettronica: .....
10. Codice radio: .....
11. Data e luogo di costruzione: .....
12. Stato di bandiera: .....
13. Paese di immatricolazione:.....
14. Porto di armamento: .....
15. Lunghezza fuori tutto: .....
16. Larghezza: .....
17. Stazza lorda: .....
18. Stazza netta:.....
19. Capacità della stiva:.....
20. Capacità di refrigerazione e di congelazione: .....
21. Tipo e potenza del motore: .....
22. Attrezzi da pesca: .....

23. Numero di marinai:.....
24. Sistema di comunicazione:.....
25. Indicativo di chiamata: .....
26. Segnaletica utilizzata:.....
27. Operazioni di pesca praticate: .....
28. Porto di sbarco:.....
29. Zone di pesca:.....
30. Specie da catturare:.....
31. Periodo di validità: .....
32. Condizioni particolari:.....

Parere della direzione generale della pesca e dell'acquacoltura:.....

Osservazioni del Ministero della pesca:.....



### Appendice 3

#### **Disposizioni relative al controllo via satellite dei pescherecci comunitari operanti nella ZEE gabonese e sulla base dell'accordo di pesca CE/GABON**

1. Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti in virtù dell'accordo di pesca CE/GABON sono soggetti a sorveglianza satellitare durante la loro permanenza nella ZEE gabonese.
2. Ai fini del controllo via satellite, le autorità gabonesi comunicano alla parte comunitaria le coordinate (latitudine e longitudine) della ZEE gabonese.

Le autorità gabonesi trasmettono tali informazioni, espresse in gradi decimali, su supporto informatico nel sistema WGS 84.

3. Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i rispettivi Centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i Centri di controllo.
4. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un margine di affidabilità del 99%.
5. Ogniquale volta una nave che pesca nell'ambito dell'Accordo e che è soggetta alla sorveglianza via satellite in forza della legislazione comunitaria entra nella ZEE gabonese, il Centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente i successivi rapporti di posizione al Centro di sorveglianza della pesca (FMC) gabonese, ad intervalli massimi di due ore (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità). Questi messaggi sono identificati come Rapporti di posizione.
6. I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25 o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella riportata in appresso.
7. In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al Centro di controllo dello Stato di bandiera e al FMC del Gabon. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni otto ore. Detto rapporto di posizione globale comprende i rapporti di posizione registrati dal comandante della nave su base bioraria secondo le modalità di cui al punto 5.

Il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette senza indugio tali messaggi al FMC del Gabon. L'attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di un mese. Trascorso tale termine, la nave in questione dovrà uscire dalla ZEE gabonese.

8. I Centri di controllo degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nelle acque gabonesi. Se il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, l'FMC del Gabon ne viene immediatamente informato dal Centro di controllo dello Stato di bandiera e si applica la procedura prevista al punto 7.
9. Se l'FMC del Gabon constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni di cui al punto 5, i servizi competenti del Centro di controllo dello Stato di bandiera e quelli della Commissione europea ne vengono immediatamente informati.
10. I dati di controllo comunicati all'altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità gabonesi, della flotta comunitaria operante nell'ambito dell'Accordo di pesca CE/Gabon. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.
11. I componenti hardware e software del sistema di controllo via satellite devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso.

I comandanti delle navi provvedono affinché:

- i dati non siano modificati
  - l'antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite in alcun modo
  - l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta
  - il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.
12. Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sull'attrezzatura utilizzata per il controllo via satellite, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell'altra parte ai fini delle presenti disposizioni.
  13. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'Accordo.
  14. Le parti convengono di rivedere, se necessario, le suddette disposizioni.

## COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL GABON

### RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato	Codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese
Stato di bandiera	FS	F	
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio “POS”
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Dato relativo alla nave – numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave
Latitudine	LA	O	Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)
Longitudine	LO	O	Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGGMM (WGS-84)
Rotta	CO	O	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	SP	O	Velocità della nave in decimi di nodi
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione

Serie di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio della trasmissione,
- un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.

## **LIMITI DELLA ZEE DEL GABON**

### **COORDINATE DELLA ZEE**

Le autorità competenti del Gabon comunicano ai servizi competenti le zone vietate alla navigazione. Esse si impegnano a comunicare con almeno un mese di anticipo ogni modifica relativa alle suddette zone vietate.

**COORDINATE DEL CENTRO DI CONTROLLO DELLA PESCA (FMC) DEL  
GABON**

Nome del centro di controllo:

Tel. VMS:

Fax VMS:

E-mail VMS:

Tel.DSPG :

Fax DSPG :

Adresse X25 =

Dichiarazione entrate/uscite:

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Governo della Repubblica del Gabon, per un periodo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

### 2. QUADRO ABM / ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

11. Pesca

1103. Accordi internazionali in materia di pesca

### 3. LINEE DI BILANCIO

#### 3.1. Linee di bilancio:

110301 : "Accordi internazionali in materia di pesca"

11010404 : "Accordi internazionali in materia di pesca: spese di gestione amministrativa"

#### 3.2 Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la CE e la Repubblica gabonese scade il 2 dicembre 2005. **Il nuovo protocollo è concluso per una durata di sei anni a decorrere dal 3 dicembre 2005.**

Il protocollo stabilisce il corrispettivo finanziario, le categorie e le condizioni delle attività di pesca per le navi della Comunità nelle zone di pesca del Gabon.

#### 3.3 Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione e EFTA	Partecipazione e di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
11.0301	SO	SD <sup>2</sup>	NO	NO	NO	n. 4
11.010404	SO	SND <sup>3</sup>	NO	NO	NO	n. 4

<sup>2</sup> Stanziamenti dissociati (SD).

<sup>3</sup> Stanziamenti non dissociati (SND).

#### 4. SINTESI DELLE RISORSE

##### 4.1 Risorse finanziarie

##### 4.1.1 Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al quarto decimale)

Tipo di spesa	Sezio ne n.		Anno n	n. +1	n. 2	n. +3	n. +4	n. +5	Totale
---------------	----------------	--	--------	-------	------	-------	-------	-------	--------

##### Spese operative<sup>4</sup>

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a) min.	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	5.16
		a) mass.	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	8.58
Stanziamenti di pagamento (SP)		b) min.	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	5.16
		b) mass.	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	8.58

##### Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento<sup>5</sup>

Assistenza tecnica e amministrativ a-ATA (SND)	8.2.4	c)						0.04	0.04
--	-------	----	--	--	--	--	--	------	------

##### IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c min	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.9	5.2
		a+c mass.	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.47	8.62
Stanziamenti di pagamento		b+c min	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.9	5.2
		b+c mass.	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.47	8.62

##### Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento<sup>6</sup>

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d	0.0594	0.0594	0.0594	0.0594	0.0594	0.0594	0.3564
--------------------------------------	-------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<sup>4</sup> Spese che non rientrano nel capitolo 11 01 del titolo 11 interessato.

<sup>5</sup> Spese che rientrano nell'articolo 11 01 04 del titolo 11.

<sup>6</sup> Spese che rientrano nel capitolo 11 01, eccettuato l'articolo 11 01 04.

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	e	0.0215	0.0215	0.0215	0.0215	0.0215	0.0215	0.129
---	-------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

#### Totale del costo indicativo dell'intervento

<b>TOTALE SI</b>			0.9409	0.9409	0.9409	0.9409	0.9409	0.9809	5.6854
<b>comprensivo del costo delle risorse umane</b>			1.5109	1.5109	1.5109	1.5109	1.5109	1.5509	9.1054
<b>TOTALE SP</b>			0.9409	0.9409	0.9409	0.9409	0.9409	0.9809	5.6854
<b>comprensivo del costo delle risorse umane</b>			1.5109	1.5109	1.5109	1.5109	1.5109	1.5509	9.1054

#### Cofinanziamento: Nessun cofinanziamento

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5	Totale
	f							
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c+d+e+f							

#### 4.1.2 Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- La proposta implica una programmazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale<sup>7</sup> (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

#### 4.1.3 Incidenza finanziaria sulle entrate

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

<sup>7</sup> Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

**Nota: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.**

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione			
			[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]
	a) Entrate in valore assoluto					
	b) Variazione delle entrate	Δ				

*(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)*

**4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP) (compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno) – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.**

Fabbisogno annuo	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n+3	Anno n + 4	Anno n + 5
Totale risorse umane	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55

## 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

### 5.1 Necessità dell'azione a breve o lungo termine

Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la CE e la Repubblica del Gabon scade il 2.12.2005. Il nuovo protocollo riguarda il periodo dal 3.12.2005 al 2.12.2011.

L'obiettivo principale del nuovo Accordo di partenariato nel settore della pesca è quello di rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon ai fini dello sviluppo di una politica di pesca sostenibile e dello sfruttamento ragionevole delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Gabon. Gli elementi principali del nuovo protocollo sono:

- Possibilità di pesca: 24 navi tonniere congelatrici con reti a circuizione e 16 pescherecci con palangari di superficie (il 37,5% in meno rispetto al protocollo precedente) secondo la seguente ripartizione (basata sulle domande degli Stati membri e i tassi di utilizzo storico per Stato membro e per categoria):
  - tonniere con reti a circuizione: Francia: 12, Spagna: 12
  - pescherecci con palangari di superficie: Spagna: 13, Portogallo: 3
- Quantitativo di riferimento annuo: 11 000 tonnellate di tonnidi
- Corrispettivo finanziario annuo: 860 000 EUR

- Anticipi e canoni applicati agli armatori: 35 EUR (contro 25 EUR nel periodo precedente) per tonnellata di tonni catturati nella zona di pesca del Gabon. Gli anticipi sono fissati a 4 550 EUR/anno per tonniera con rete a circuizione e a 2 030 EUR/anno per peschereccio con palangari di superficie (con un aumento rispettivamente del 75% e dell'84%).

## **5.2 Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari**

Per quanto riguarda questo nuovo APP, il mancato intervento della Comunità indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati ad una pesca sostenibile. La Comunità spera inoltre che con questo APP la Repubblica del Gabon cooperi in modo efficace, in sedi regionali come la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), alla lotta contro la pesca illegale e alla corretta gestione degli stock di grandi migratori.

## **5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori**

La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con i paesi terzi risponde all'obiettivo generale di mantenere e salvaguardare le attività di pesca tradizionali della flotta comunitaria, anche d'altura, e di sviluppare relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche al di fuori delle acque comunitarie, tenendo conto degli aspetti socioeconomici ed ambientali.

Gli indicatori che saranno utilizzati nell'ambito dell'ABM ai fini del controllo dell'applicazione dell'accordo sono i seguenti:

- controllo del tasso di utilizzazione delle possibilità di pesca;
- raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell'accordo;
- contributo all'occupazione e al valore aggiunto nella Comunità;
- contributo alla stabilizzazione del mercato comunitario;
- contributo al conseguimento degli obiettivi generali di riduzione della povertà nel Gabon, anche in termini di crescita occupazionale, sviluppo delle infrastrutture e sostegno al bilancio dello Stato;
- numero di riunioni tecniche della commissione mista.

## **5.4 Modalità di attuazione (indicative)**

Indicare di seguito la scelta delle modalità<sup>8</sup> di attuazione:

- Gestione centralizzata
- diretta, da parte della Commissione
- indiretta

---

<sup>8</sup> Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

- Gestione concorrente o decentrata*
- Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)*

## 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

### 6.1 Sistema di controllo

La Commissione (DG FISH, in collaborazione con la Delegazione della Commissione di Libreville in Gabon) effettuerà un controllo sistematico dell'attuazione della proroga, verificando in particolare il tasso di utilizzazione da parte degli operatori e i dati riguardanti le catture.

### 6.2 Valutazione

In vista del possibile avvio di negoziati relativi a un nuovo protocollo, nel giugno 2005 è stata realizzata una valutazione circostanziata del protocollo attualmente in vigore con la collaborazione di un consorzio di consulenti indipendenti.

#### 6.2.1 Valutazione ex-ante

Lo studio del giugno 2005 fornisce una serie di elementi per la valutazione del protocollo precedente (2002-2005), qui di seguito indicati (cfr. punto 6.2).

Utilizzazione dell'accordo di pesca CE/Gabon (numero di navi):

Tipo di peschereccio	Possibilità di pesca offerte	Utilizzazione 2002-2003	Utilizzazione 2003-2004	Utilizzazione 2004-2005 <sup>9</sup>	Utilizzazione media
Tonniere con reti a circuizione	38 unità	79 %	71 %	56 %	69 %
Pescherecci con palangari di superficie	26 unità	50 %	35 %	43 %	43 %
Pesca demersale	1200 grt/mese	0	0	0	0

Per il periodo 2001-2005, le catture sono variate da 4400 a 11700 t/anno per un quantitativo di riferimento di 10500 tonnellate. L'accordo apporta evidenti benefici in quanto è chiaro che il valore delle catture supera il costo del protocollo. Il valore commerciale medio del tonno è compreso tra 800 e 1 000 EUR a tonnellata.

Oltre al valore commerciale diretto delle catture per le navi in questione, l'accordo procura i seguenti benefici:

- garanzia di occupazione a bordo dei pescherecci;
- effetto moltiplicatore per quanto riguarda l'occupazione nei porti, nelle aste, negli stabilimenti di trasformazione, nei cantieri navali, nelle imprese di servizi, ecc.;

<sup>9</sup> Licenze rilasciate al 3 dicembre 2004, per il periodo 03.12.2004 – 02.12.2005

- possibilità di occupazione in regioni in cui non esistono altre opportunità;
- contributo all’approvvigionamento ittico della Comunità.

- Valore aggiunto dell'intervento comunitario:

L’esistenza di un accordo comunitario, che impone alle due parti un quadro normativo vincolante, garantisce la corretta gestione degli stock, obiettivo questo che non sempre gli accordi privati consentono di realizzare. L’accordo di pesca genera posti di lavoro sia per i marinai provenienti dalla CE che per quelli del paese terzo. Inoltre, il protocollo prevede un incentivo finanziario allo sbarco nei porti del Gabon al fine di dinamizzare le strutture di trasformazione del pesce nel Gabon. L’accordo di pesca assicura una parte importante delle risorse per la politica settoriale della pesca nel Gabon.

- Rischi e opzioni alternative:

L’adozione di un nuovo protocollo di pesca comporta inevitabilmente un certo numero di rischi: gli importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca e i canoni degli armatori non sono versati secondo quanto convenuto (frode) e le flotte straniere ignorano le licenze e gli altri controlli. Al fine di evitare questi rischi, sarebbe opportuno migliorare il controllo delle entrate e delle spese, migliorare le attività di controllo marittimo, rafforzare il controllo via satellite (VMS), finanziare misure a favore dei pescatori locali, ecc.

*6.2.2 Stima ex-ante del valore economico dell'accordo e contributo finanziario della Comunità*

Il corrispettivo finanziario concesso dalla Comunità nell’ambito di questo nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca è una dotazione unica calcolata sulla base di una dotazione finanziaria annuale pari a 860 000 EUR per il protocollo 2005/2011.

*6.2.3 Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)*

Il non utilizzo dell’aspetto pesca demersale, dovuto al fatto che le navi comunitarie hanno preferito chiedere licenze di pesca private piuttosto che attraverso il precedente protocollo, ha indotto la Comunità a sopprimere tale aspetto dal nuovo APP e ad aggiungere la clausola di esclusività per le licenze nella ZEE del Gabon.

Il nuovo accordo non comprende più azioni mirate ma un sostegno finanziario globale all’attuazione delle iniziative prese nel quadro della politica settoriale della pesca definita dal governo del Gabon. La Comunità e il governo del Gabon dovranno accordarsi su un programma pluriennale concernente il suddetto sostegno finanziario (60% della dotazione totale del corrispettivo finanziario).

*6.2.4 Modalità e periodicità delle valutazioni successive*

In un’ottica di continuità con lo studio concluso nel giugno 2005 (cfr. punto 6.2) e al fine di garantire una pesca sostenibile nella regione, in futuro ogni rinnovo del protocollo sarà preceduto da una valutazione dell’impatto economico, sociale e

ambientale. Gli indicatori elencati al precedente punto 5.3 saranno utilizzati per realizzare una valutazione ex-post.

## **7. MISURE ANTIFRODE**

L'utilizzazione del corrispettivo finanziario versato dalla Comunità in virtù dell'accordo è di competenza esclusiva dello Stato terzo interessato.

La Commissione si impegna tuttavia a promuovere un dialogo politico permanente e una concertazione al fine di migliorare la gestione del protocollo nel periodo della proroga e rafforzare il contributo della Comunità alla gestione sostenibile delle risorse.

In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un accordo di pesca sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali è versato il corrispettivo finanziario.

## 8. DETTAGLI SULLE RISORSE

### 8.1 Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al quarto decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Anno n		Anno n + 1		Anno n + 2		Anno n+3		Anno n + 4		Anno n + 5		Totale	
		Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale										
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 <sup>10</sup> : Ottenere possibilità di pesca in cambio di un corrispettivo finanziario															
<b>Azione 1</b>															
- Risultato 1	Navi/licenze contingente	40 licenze 11 000 t	0,86	240 licenze 66 000 t	5,16										
	Mass. teorico	22 000 t	1,43	22.000 t	8,58										
OBIETTIVO OPERATIVO:															
<b>Azione 2</b>															
- Risultato 1															
<b>COSTO TOTALE</b>	Min.		0,86		0,86		0,86		0,86		0,86		0,86		5,16
	Mass.		1,43		1,43		1,43		1,43		1,43		1,43		8,58

\*

<sup>10</sup> Quale descritto nella sezione 5.3.

## 8.2 Spese amministrative

### 8.2.1 Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari ( <b>numero di posti/ETP</b> )					
		Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n+3	Anno n + 4	Anno n + 5
Funzionari o agenti temporanei <sup>11</sup> (11 01 01)	A*/AD	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	B*, C*/AST	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Personale finanziato <sup>12</sup> con l'art. 11 01 02							
Altro personale finanziato <sup>13</sup> con l'art. 11 01 04 04							
<b>TOTALE</b>		<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>

### 8.2.2 Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

- Assistere il negoziatore nella preparazione e conclusione dei negoziati degli accordi di pesca:
  - partecipare ai negoziati con i paesi terzi ai fini della conclusione di accordi di pesca;
  - elaborare progetti di relazioni di valutazione e note sulla strategia di negoziato per il Commissario;
  - presentare e difendere la posizione della Commissione nel gruppo di lavoro "Pesca esterna" del Consiglio;
  - partecipare alla ricerca di un compromesso con gli Stati membri, da integrare nel testo finale dell'accordo.
- Controllo dell'attuazione (monitoring) degli accordi:
  - sorveglianza permanente degli accordi di pesca;

<sup>11</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>12</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>13</sup> Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

- preparazione e controllo degli impegni e dei pagamenti del corrispettivo finanziario e delle azioni specifiche o dei contributi a favore dello sviluppo di una pesca responsabile;
  - presentazione di relazioni periodiche sull'attuazione degli accordi;
  - valutazione degli accordi: aspetti scientifici e tecnici;
  - preparazione del progetto di proposta di regolamento e di decisione del Consiglio e redazione dei testi dell'accordo;
  - avvio delle procedure di adozione e seguito dato alle medesime.
- Assistenza tecnica:
    - definire la posizione della Commissione in vista della riunione della commissione mista.
- Relazioni interistituzionali:
    - rappresentare la Commissione dinanzi al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri nel corso dei negoziati;
    - preparare le risposte alle interrogazioni scritte e orali del Parlamento europeo.
- Consultazione e coordinamento interservizi:
    - mantenere contatti con le altre Direzioni generali per le questioni relative ai negoziati e alla sorveglianza degli accordi;
    - organizzare e dare seguito alle consultazioni interservizi.
- Valutazione:
    - partecipare all'aggiornamento della valutazione di impatto;
    - analizzare gli obiettivi raggiunti e gli indicatori di valutazione.

### 8.2.3 Origine delle risorse umane (statutaria)

*(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)*

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prorogare
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l'anno 2006
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

#### 8.2.4 Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento

(11 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio: 11010404 (numero e denominazione)	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n+3	Anno n + 4	Anno n + 5	TOTAL E
<b>1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)</b>							
Agenzie esecutive <sup>14</sup>							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- <i>intra muros</i>							
- <i>extra muros (1)</i> <sup>o</sup>						0.04	0.04
<b>Totale assistenza tecnica e amministrativa</b>						<b>0.04</b>	<b>0.04</b>

(1) studio di valutazione ex-post del protocollo in vigore ed ex-ante del futuro protocollo

#### 8.2.5 Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al quarto decimale)

Tipo di risorse umane	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n+3	Anno n + 4	Anno n + 5	TOTAL E
Funzionari e agenti temporanei (11 01 01)	0,0594	0,0594	0,0594	0,0594	0,0594	0,0594	0,3564
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)							
<b>Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)</b>	<b>0,0594</b>	<b>0,0594</b>	<b>0,0594</b>	<b>0,0594</b>	<b>0,0594</b>	<b>0,0594</b>	<b>0,3564</b>

<sup>14</sup> Va fatto riferimento alla specifica scheda legislativa relativa alle agenzie esecutive interessate.

Calcolo – *Funzionari e agenti contrattuali*

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

-	1A = 108 000 EUR * 0,25 = 27 000 EUR
	1B = 108 000 EUR * 0,15 = 16 200 EUR
	1C = 108 000 EUR * 0,15 = 16 200 EUR
	Totale parziale: 59 400 EUR (0,0594 mio EUR/anno)
	<b>Totale: 59 400 EUR/anno (0,0594 mio EUR/anno)</b>

Calcolo – *Personale finanziato con l'articolo XX 01 02*

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

8.2.6 *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n+3	Anno n + 4	Anno n + 5	TOTAL E
11 01 02 11 01 – Missioni	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,12
11 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,009
XX 01 02 11 03 – Comitati <sup>15</sup>							
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
<b>2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)</b>							
<b>3. Altre spese di natura amministrativa</b> (specificare indicando la linea di bilancio)							
<b>Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)</b>	<b>0,0215</b>	<b>0,0215</b>	<b>0,0215</b>	<b>0,0215</b>	<b>0,0215</b>	<b>0,0215</b>	<b>0,129</b>

<sup>15</sup> Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.